



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 133  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 16 dicembre 2013

**INDICE****Commissioni permanenti**6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica con Monti per l'Italia: SCMpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Lunedì 16 dicembre 2013

**Plenaria****55<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 19,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1188)** *Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre scorso.

Il presidente Mauro Maria MARINO prima di dichiarare aperta la discussione generale risponde al senatore MOLINARI (M5S), intervenuto in precedenza, sull'audizione della CONSOB in merito al decreto in titolo.

Interviene quindi il senatore VACCIANO (M5S) a giudizio del quale le audizioni del Governatore della Banca d'Italia e del Ministro dell'economia e delle finanze si sono rivelate evasive e comunque hanno confermato i dubbi sugli effetti che il decreto-legge avrà circa i futuri assetti proprietari, stante la decisione del Governo di superare la prospettiva dell'acquisizione delle quote al Tesoro. La legge n. 262 del 2005 infatti, mai attuata, costituiva un presidio certamente più robusto dell'autonomia e dell'indipendenza della Banca d'Italia rispetto alle banche private. Contesta quindi che la scelta del Governo derivi dall'equiparazione con il modello statunitense, che prevede tra l'altro un diverso meccanismo di definizione e redistribuzione degli utili. Conclude richiamando le critiche già avanzate

in precedenza circa il metodo di aggiornamento delle quote, il calcolo degli utili da distribuire ai soggetti privati, giudicando illegittimo prevedere un rendimento alla cui costituzione contribuisce lo svolgimento di funzioni pubbliche.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) concentra il proprio intervento sulle disposizioni in materia di Banca d'Italia motivando la proposta di stralcio con la necessità di sottolineare politicamente l'erroneo ricorso alla decretazione d'urgenza. Il punto centrale del decreto-legge resta il superamento della norma prevista nella legge per la tutela del risparmio, ai sensi della quale il capitale della Banca d'Italia doveva essere trasferito al Tesoro: si tratta di una scelta che il legislatore ha compiuto nel 2005 dopo lo scandalo Parmalat nella consapevolezza che l'autonomia e l'indipendenza della Banca centrale potevano essere indeboliti da conflitti di interessi e intrecci proprietari. Dopo le audizioni del Ministro e del Governatore, restano ancora molte questioni da chiarire, soprattutto per quanto riguarda l'ingresso di soci non graditi e la perdita di autonomia della Banca, a modifica delle quali la propria parte politica ha presentato specifiche proposte emendative.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) si sofferma preliminarmente sulle disposizioni in materia di IMU, auspicando che nel 2014 sia superata la condizione di confusione e conflitto tra Stato e enti locali sulla tassazione immobiliare, e sulle disposizioni per la vendita di immobili pubblici.

Per quanto riguarda invece la questione della Banca d'Italia, rimarca con nettezza l'assenza dei presupposti di necessità e di urgenza delle disposizioni in commento, pur convenendo sui tre dati di fatto che giustificano ampiamente l'intervento del legislatore, e cioè l'adeguamento del capitale della Banca d'Italia all'evoluzione societaria dei quotisti, l'aggiornamento del valore dello stesso e la ricapitalizzazione delle banche quotate attraverso la rivalutazione del capitale dell'istituto di emissione. Stante la peculiarità giuridico-istituzionale della Banca d'Italia, che ne ha sempre garantito l'autonomia e l'indipendenza anche in stagioni di particolare difficoltà e conflitto con il potere politico, occorre preservare tale patrimonio di credibilità e di autorevolezza, innanzitutto con una discussione parlamentare approfondita e ampia che solo il ricorso ad un disegno di legge avrebbe potuto garantire. Con il decreto-legge si ribadisce la natura ibrida e peculiare della Banca d'Italia, ma non si risolvono le questioni che destano maggiori preoccupazioni. A suo parere, infatti, come è emerso anche dalle stesse audizioni, una riflessione pacata e con maggiore disponibilità di tempo avrebbe fatto emergere con maggiore chiarezza l'anomalia che perpetua un assetto proprietario totalmente affidato a soggetti privati, che, come tali, possono evolvere in una direzione non controllabile. In altri termini, il decreto-legge non consente di riaffermare il mantenimento di quella condizione di equilibrio che ha garantito finora un assetto di autonomia e di indipendenza della Banca d'Italia.

A giudizio del senatore MOLINARI (*M5S*) la straordinarietà e urgenza del decreto-legge presentano profili di vincolabilità che avrebbero dovuto scongiurare l'adozione del decreto-legge per la materia della Banca d'Italia. Si tratta infatti di un organismo strategico e delicato per riformare il quale lo strumento più adatto è il disegno di legge e un'ampia discussione parlamentare. Sotto tale profilo, non annette particolare rilievo al parere della BCE, che è facile immaginare confermerà un giudizio favorevole in parte già anticipato, mentre invece sarebbe stato molto più importante confrontarsi in maniera serrata sia con il Governatore che con il Ministro per capire quali sono le implicazioni, anche strategiche, dell'apertura del capitale della Banca d'Italia a soggetti stranieri, i cui assetti proprietari a loro volta possono mutare nel tempo senza alcun controllo. Su tali questioni non sono emerse risposte convincenti ed è per tali motivi che la propria parte politica ha presentato specifiche e puntuali proposte emendative.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) osserva che il ricorso allo strumento del decreto-legge, non certamente dovuto a una qualche volontà di ledere le prerogative del Parlamento, consente di avere una certezza dei tempi che appare particolarmente opportuna nell'attuale contesto e rappresenta anch'essa un obiettivo politico rilevante. Facendo riferimento specifico alle previsioni di cui al Titolo II del decreto-legge in esame, rileva che esse sono coerenti con gli elevati livelli di garanzia concernenti l'indipendenza, la funzionalità e la reputazione, che necessariamente caratterizzano l'ordinamento della banca centrale. Esse pongono infatti alcuni punti fermi in un percorso di continuità con la disciplina relativa alla Banca d'Italia, rimediando alle incertezze emerse a partire dalla legge n. 262 del 2005, le cui parti concernenti l'assetto proprietario dell'Istituto sono rimaste inapplicate.

Dopo aver fatto presente di non avere alcuna contrarietà di principio rispetto alla rivalutazione delle quote del capitale della Banca d'Italia, la senatrice REPETTI (*FI-PdL XVII*) manifesta scetticismo nei confronti delle rassicurazioni ricevute nel corso dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa del disegno di legge in titolo a proposito dell'effettività del rispetto del principio di indipendenza, in considerazione della capacità potenziale degli azionisti di influenzare la nomina dei membri del Consiglio superiore.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) esprime preoccupazioni per gli eccessivi margini di incertezza che si sono venuti a determinare in materia di IMU, con rischi di aumento dei contenziosi e di aggravio della situazione finanziaria dei comuni. Quanto all'articolo 3 del decreto-legge n. 133 ritiene fuori luogo, in ragione delle condizioni attuali del mercato, prospettare rilevanti benefici finanziari dalle iniziative di dismissione degli immobili pubblici. Considera immotivata la presenza nel medesimo decreto-legge delle previsioni riguardanti la Banca d'Italia, le quali non rive-

stono carattere di urgenza e meriterebbero un approfondimento ben diverso da quello consentito dai tempi ristretti imposti dallo strumento normativo impiegato.

Dopo la rinuncia a intervenire dei relatori FORNARO (*PD*) e OLIVERO (*PI*) ha la parola per la replica il sottosegretario BARETTA, il quale riconosce la fondatezza dei dubbi manifestati nelle diverse sedi a proposito dell'eterogeneità delle materie oggetto del decreto-legge n. 133 e precisa che la scelta di includere le diverse disposizioni in un unico atto normativo è giustificata dagli obblighi comunitari e dai vincoli posti dai calendari delle Camere, che attualmente contemplano la sessione di bilancio. Quanto alle perplessità sollevate in merito all'apertura dell'accesso al capitale sociale della Banca d'Italia a una più ampia platea di soggetti si riserva di compiere ulteriori approfondimenti, mentre per quanto riguarda la disciplina dell'IMU, osserva che qualsiasi variazione degli equilibri raggiunti rischierebbe di suscitare le reazioni di parte dei comuni, tra loro divisi in ragione delle diverse linee seguite in materia. Dopo aver rilevato la modesta entità economica di quanto dovuto nel complesso dai contribuenti relativamente alla prima casa, a titolo di integrazione per l'anno 2013, osserva che alcune modifiche della normativa sono anche in discussione in sede di esame del disegno di legge di stabilità. Conclude mettendo in evidenza la disponibilità a compiere gli ulteriori approfondimenti che potranno essere sollecitati dal Parlamento.

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che gli emendamenti 4.2, 5.1 e 6.1 (pubblicati in allegato al resoconto) sono improponibili in quanto finalizzati a stralciare le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6: gli effetti procedurali dello stralcio infatti sono incompatibili con le disposizioni recate dal decreto-legge.

Sono inoltre inammissibili per estraneità della materia gli emendamenti 6.0.1 e 7.0.3 (pubblicati in allegato al resoconto). Si riserva comunque di comunicare successivamente l'inammissibilità per estraneità di altri emendamenti, anche in fase di illustrazione

Comunica che la Commissione procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dopo gli interventi dei senatori CARRARO (*FI-PdL XVII*), MOLINARI (*M5S*) e DE PETRIS (*Misto-SEL*), circa l'assenza del rappresentante del Governo, preso atto dell'orientamento, il PRESIDENTE dispone il rinvio del seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 20,35.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1188

(al testo del decreto-legge)

### Art. 4.

#### 4.2

DE PETRIS

*Stralciare l'articolo.*

---

### Art. 5.

#### 5.1

DE PETRIS

*Stralciare l'articolo.*

---

### Art. 6.

#### 6.1

DE PETRIS

*Stralciare l'articolo.*

---

**6.0.1**

PUGLIA

*Dopo l'articolo 6, al titolo III, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifica della legge 27 dicembre 1997 n. 449)*

1. All'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. La quota residua dell'indennità di buonuscita maturata dai dipendenti del cessato Ente poste italiane e non percepita dai dipendenti stessi, a far data dal 1° gennaio 2014 è trasformata in trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile".

---

**Art. 7.****7.0.3**

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Rafforzamento del sistema sanzionatorio in materia di falso in bilancio)*

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".



2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati*). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2622-bis. - (*Circostanza aggravante*). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocimento ai risparmiatori, ai creditori o alla società le pene sono aumentate della metà"».

---





